



PROVINCIA DI MATERA
AREA III TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE
- Ufficio Ambiente -

Prot. n. 2577 15 NOV. 2019
 Casella n.....
 Pratica n.....
 Sottofascicolo n.....

Determinazione n. 2252 del 15 NOV. 2019


Numero progressivo di settore 156 del 15 NOV. 2019


OGGETTO: D.P.R. n. 59/2013 - D.Lgs n. 152/06 (e s.m.i.) - Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto di messa in riserva (R13) e recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi ubicato in località "S.P. della Trisaia" nel Comune di Rotondella (MT). Ditta "SMEDA S.r.l." Sede Legale: Zona PIP Lotto 2, Tursi (MT).

Proponente: Ufficio Ambiente

Matera, li _____

L'Istruttore
 P.I. Emanuele ELETTI


Il Responsabile di P.O.
 Geom. Francesco MALVASI


Il Dirigente
 Dott. Salvatore Vito VALENTINO


La presente proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente o sul suo patrimonio.

Il Dirigente di Settore

VISTA l'istanza pervenuta per il tramite del SUAP ID 2097 prot. REP_PROV_MT/MT-SUPRO/0045939 datata 19/07/2019 (acquisita al protocollo dell'Ente con n. 12413 del 19/07/2017) con la quale la Ditta "SMEDA S.r.l." ha presentato domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) per la modifica sostanziale dell'AUA precedentemente rilasciata con D.D. n. 360 del 19/02/2018 inerente l'impianto di recupero rifiuti non pericolosi ubicato in località "S.P. Trisaia", Comune di Rotondella (MT), corredata dalla documentazione tecnica;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 360 del 19/02/2018 con la quale la Ditta "SMEDA S.r.l." è stata autorizzata ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 (AUA) all'esercizio delle attività di messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi in Località "S.P. Trisaia" nel Comune di Rotondella (MT), con contestuale conferma dell'iscrizione alla posizione n. 185 del registro Provinciale delle procedure semplificate di cui all'art. 216, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006;

VISTA la Determinazione Dirigenziale della Regione Basilicata n. 23AB.2019/D.520 del 02/07/2019 con la quale ha espresso parere favorevole con prescrizioni, di non assoggettabilità alla procedura di V.I.A. relativamente al "Progetto della modifica dell'impianto di recupero e trattamento rifiuti non pericolosi sito alla località Trisaia del Comune di Rotondella (MT);

VISTA la Determinazione Dirigenziale della Regione Basilicata n. 23AB.2019/D.727 del 23/08/2019 con la quale è stata rettificata la D.D. n. 23AB.2019/D.520 del 02/07/2019;

CONSIDERATO che l'opera per la quale è stata richiesta la pronuncia di verifica è compresa nell'All. IV del D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.), al punto 7 (Progetti di infrastrutture) – lettera z.b) impianti smaltimento e recuperi di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettera da R1 a R9, della parte quarta del D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.);

CONSIDERATO che il "Progetto di modifica dell'impianto di recupero e trattamento di rifiuti non pericolosi sito in località Trisaia nel Comune di Rotondella (MT)" risulta **conforme** agli indirizzi del P.R.G.R. e **procedibile** per i successivi procedimenti di verifica della compatibilità ambientale ed autorizza tori, ai sensi dell'art. 17, comma 8, della L.R. n. 35/2018;

RILEVATO che con la succitata istanza la Ditta "SMEDA S.r.l." intende ampliare la propria attività effettuando attività di frantumazione e selezione di rifiuti inerti, mediante l'installazione dell'impianto di frantumazione all'interno del proprio lay out produttivo ed effettuare operazioni di recupero R5 (Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche). Tale modifica si configura come modifica sostanziale della comunicazione dell'attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi in regime semplificato ai sensi degli artt. 214 - 216 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

CONSIDERATO che il gestore ha presentato la suddetta domanda di AUA per le modifiche sostanziali dell'autorizzazione precedentemente rilasciata con D.D. n. 360 del 19/02/2018 dalla Provincia di Matera di cui all'istanza sopra citata e che i titoli abilitativi, pertinenti all'esercizio dello stabilimento in oggetto, sostituiti e aggiornati nell'A.U.A. sono i seguenti (rif. art. 3 comma 1 del D.P.R. n. 59/2013):

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, comma 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTO il Decreto Legislativo n.165 del 30 marzo 2001, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e le successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.) "Norme in materia ambientale" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96), di cui Parte IV riferita alle "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati" e Parte V riferita alle "Norme in materia di tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera";

VISTO il D.Lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008 che detta ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;

VISTO il D.Lgs. n. 128 del 29 giugno 2010 noto come terzo correttivo "Modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 11 agosto 2010 - Supplemento Ordinario n. 184);

VISTO il DM del 05/02/1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22";

VISTO il D.M. Ambiente 5 aprile 2006, n.186, recante modifiche al predetto D.M. del 5 febbraio 1998;

VISTO il D.M. 21/07/1998 n. 350 "Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione in appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti, ai sensi degli articoli 31, 32 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22";

VISTO la D.G.R. n. 471 dell'8 aprile 2011 e s.m.i., relativa alla rideterminazione del calcolo delle garanzie finanziarie per le operazioni di smaltimento, trattamento e/o recupero dei rifiuti;

VISTO il D.P.R. n. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale, a norma dell'art. 23 del D.L. n. 5/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 35/2012";

VISTO in particolare l'art. 2 comma 1 lett. b) del Decreto che individua la Provincia quale Autorità competente" ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'AUA;

VISTO la "Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale del D.P.R. n. 59, del 13/03/2013" emesso dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 07/11/2013 (protocollo n. 0049801/GAB);

VISTO la D.G.R. n. 689 del 22/06/2016 "D.P.R. n. 59/2013 e D.P.C.M. 08/05/2015 art. 1 comma 2 - Approvazione linee guida regionali in materia di Autorizzazione Unica Ambientale e adozione del modello unico semplificato ed unificato per la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) -";

VISTA la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81: "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Supplemento Ordinario n. 108);

PRESO ATTO dei pareri di legge espressi dagli Enti, appresso riportati:

- L'ufficio compatibilità ambientale 23AB della Regione Basilicata con prot. n. 0114694/23AB del 04/07/2019 ha trasmesso Determinazione Dirigenziale n.23AB.2019/D.00520 del 02/07/2019 con la quale ha espresso **parere favorevole con prescrizioni, di non assoggettabilità alla procedura di V.I.A.** relativamente al "Progetto della modifica dell'impianto di recupero e trattamento rifiuti non pericolosi sito alla località Trisaia del Comune di Rotondella (MT).

VERIFICATO che l'area su cui insiste l'impianto di recupero (R13) di rifiuti speciali non pericolosi è nella disponibilità della Ditta proponente con contratto di locazione del 23/07/2016 (registrato all'Agenzia delle Entrate di Policoro con n. 1325 del 03/08/2016) fino al 31 ottobre 2033;

VISTA la relazione tecnica con la quale la Ditta "SMEDA S.r.l." intende ampliare la propria attività effettuando attività di frantumazione e selezione di rifiuti inerti, mediante l'installazione dell'impianto di frantumazione all'interno del proprio lay out produttivo ed effettuare operazioni di recupero R5 (Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche);

RITENUTO di poter accettare le richieste della Ditta, secondo le dovute valutazioni di questo Ufficio, che interviene nel procedimento in esame quale soggetto competente in materia di comunicazioni di rifiuti, di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006, per la quantità massima di messa in riserva inferiore a 200.000 tonn./anno corrispondente alla classe 2 del D.M.A. 350/98, per le tipologie di cui all'iscrizione nel registro provinciale e nel rispetto nei limiti previsti dal D.M. 05/02/1998 e s.m.i.;

PRESO ATTO che la Ditta "SMEDA S.r.l.", vista la modifica sostanziale, dovrà presentare in forza della D.G.R. n. 471 dell'08/04/2011 a favore della Provincia di Matera una integrazione della polizza fidejussoria rilasciata a fronte della disposizione di iscrizione nel Registro Provinciale summenzionata, che estenda la suddetta polizza fidejussoria alla data di scadenza della presente autorizzazione, maggiorata di due anni, prima della scadenza dei 30 giorni assegnati, pena della sospensione dell'attività;

ACCERTATO che il pagamento della tassa annuale relativo all'anno 2019 risulta regolare, con importo riferito alle quantità modificate dei rifiuti da trattare nell'impianto in esame di cui al presente provvedimento (corrispondente alla classe 2 del D.M.A. 350/98);

CONSIDERATO che agli esiti dell'istruttoria e per quanto sopra esposto, non sono emersi motivi ostativi all'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale;

RICHIAMATI i motivi espressi in narrativa e fatti salvi i pareri, le autorizzazioni ed i nulla osta di competenza di altri Enti, o comunque facenti capo ad altre normative non inerenti al presente atto;

VISTO la disposizione di cui all'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., in ordine alle funzioni, alle prerogative ed alle responsabilità dei dirigenti;

ATTESTATA la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

TENUTO CONTO che il presente provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economica - finanziaria della provincia o sul suo patrimonio;

D E T E R M I N A

- 1) di **adottare** l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 Capo II art. 3, a favore della Ditta "SMEDA S.r.l.", relativa alla modifica sostanziale dell'impianto di messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi e

recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi ubicato in località "S.P. Trisaia", Comune di Rotondella (MT), Foglio di mappa n. 55 particella n. 103, per i seguenti titoli abilitativi indicati dal D.P.R. n. 59/2013 art. 3 comma 1 lettere:

- a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernente le emissioni diffuse prodotte dall'attività di movimentazione dei rifiuti non pericolosi (inerti);
- e) comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, comma 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- g) comunicazione in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'attività di messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi;

2) la Ditta è autorizzata all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi ubicato, confermandone l'iscrizione alla posizione n. 185 del registro Provinciale delle procedure semplificate di cui all'art. 216, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006, secondo le indicazioni e prescrizioni riportate nel presente provvedimento;

3) **di dare atto** che il presente provvedimento sostituisce a tutti gli effetti, l'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dalla Provincia di Matera con Determinazione Dirigenziale n. 360 del 19/02/2018 alla Ditta "SMEDA S.r.l.";

4) **di dare espressamente atto** che il titolare dell'autorizzazione è tenuto al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni vincolanti:

a) Con riferimento all'autorizzazione di cui all'art. 3 comma 1 lettera a) del D.P.R. n. 59/2013 - **ACQUE METEORICHE** -

- attenersi al disposto del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. - parte terza - per quanto concerne il trattamento delle acque meteoriche di dilavamento rinveniente dall'area di messa in riserva di rifiuti non pericolosi, con obbligo del gestore a rispettare costantemente e rigorosamente i limiti di accettabilità in concentrazione fissati dalla tabella 3 - scarico corpo recettore (canale) - dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. di tutti i parametri ivi elencati;

- garantire, per l'intera durata della presente autorizzazione, l'accessibilità dello scarico per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo, effettuando con cadenza periodica le operazioni di manutenzione e pulizie atte a rendere agibile l'accesso al punto assunto per i campionamenti;

- divieto di diluizione dello scarico finale per rientrare nei limiti di accettabilità con acque prelevate allo scopo;

- effettuare, con periodicità almeno annuale, le analisi chimico-fisiche delle acque in uscita dall'impianto di trattamento, con prelievo da parte di tecnici di un laboratorio accreditato, relativamente ai parametri analisi dello scarico per i parametri di cui Tab. 3 All. 5 alla Parte terza del D.Lgs. n. 152/2006, conservandone i referti analitici in apposito registro a disposizione dell'autorità di controllo;

- la presenza di anomalie e/o scarico fuori tabella dovrà essere comunicata tempestivamente (anche a mezzo fax n. 0835.306361) all'ufficio Ambiente della Provincia di Matera e comporterà l'immediata sospensione dello scarico stesso;

- eseguire idonea e periodica manutenzione dei sistemi di depurazione utilizzati, al fine di garantire un costante ed efficiente funzionamento, conservando la documentazione attestante l'avvenuto smaltimento dei residui, da esibire su richiesta degli organi di controllo;

- assicurare la presenza nell'insediamento di personale in grado di presenziare ai controlli, ai campionamenti e ai sopralluoghi e di essere abilitato a controfirmare i relativi verbali;

- **ACQUE REFLUE DOMESTICHE**

- Il titolare dell'autorizzazione deve conferire a ditte autorizzate i fanghi prodotti nell'impianto e acquisire dalle stesse copia del documento di trasporto (4^a copia del formulario di identificazione del rifiuto) ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Il titolare dell'autorizzazione deve provvedere alla corretta manutenzione dell'impianto, per evitare eventuali inquinamenti;

In caso di modifiche, ristrutturazioni o ampliamenti si richiama all'osservanza di quanto dettato all'art. 124, comma 12, del D.Lgs. n. 152/2006;

La mancata osservanza delle prescrizioni di cui sopra comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa;

Ai sensi dell'art. 124, comma 2, l'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico. Pertanto, in caso di variazione del titolare dello scarico, si dovrà richiedere una nuova autorizzazione;

b) Con riferimento all'autorizzazione di cui all'art. 3 comma 1 lettera c) del D.P.R. n. 59/2013 - **EMISSIONI IN ATMOSFERA** -

- l'attività deve essere esercitata secondo quanto previsto dall'allegato V alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., che disciplina le modalità di esercizio degli impianti nei quali si manipolano, producono, caricano e scaricano ed immagazzinano prodotti polverulenti, adottando in particolare tutte le misure atte a garantire il miglior contenimento delle emissioni diffuse, derivanti dall'attività di movimentazione dei rifiuti non pericolosi (inerti), nonché dal transito, carico e scarico degli automezzi;

- i cumuli di materiali inerti, trattati o da trattare, nel caso si verificano condizioni di particolare arsura, il materiale in fase di stoccaggio deve essere irrorato con acqua affinché abbia un tenore di umidità sufficiente a limitare la diffusione di polveri;
- in caso di vento forte si dovranno sospendere temporaneamente le attività più critiche per lo sviluppo di emissioni di polveri (frantumazione e movimentazione del materiale frantumato e di rifiuti polverulenti) e, ove necessario al fine di ridurre il trasporto ad opera dell'agente atmosferico, procedere all'applicazione di teli di copertura zavorrati sui cumuli di deposito e stoccaggio particolarmente polverulenti o, in alternativa, procedere alla loro bagnatura con sistemi mobili;
- i piazzali e le aree maggiormente soggette al transito di veicoli, compatibilmente con le lavorazioni svolte, devono essere adeguatamente irrigati al fine di evitare il sollevamento di polveri. In caso di impiego di sistemi di bagnatura mobili (autobotte), gli stessi devono essere detenuti stabilmente presso lo stabilimento e sottoposti a regolare manutenzione. Deve inoltre essere evitato l'imbrattamento dei mezzi, adottando, ove necessario, adeguati sistemi di pulizia dei mezzi in uscita dallo stabilimento;
- durante l'esercizio dell'impianto mobile di frantumazione deve essere attivato il sistema di nebulizzazione per l'abbattimento ad umido delle polveri;
- durante il carico e lo scarico dei materiali nei e dai camion mediante mezzi d'opera e durante il caricamento nelle tramogge, gli operatori devono adottare modalità operative che minimizzino le altezze e le velocità di caduta del materiale e conseguentemente la polverosità prodotta. Devono, inoltre, essere minimizzate, per quanto possibile, le distanze di movimentazione del materiale. Qualora le fasi di carico e scarico dei mezzi avvengano in condizioni di particolare arsura, occorre procedere alla bagnatura del materiale da movimentare mediante sistemi mobili;
- deve essere imposto l'obbligo di riduzione della velocità di transito da parte dei mezzi lungo strade, piste e piazzali dell'impianto, mediante l'apposizione di apposita segnaletica. Per i camion in ingresso ed in uscita dall'impianto è raccomandato l'impiego di teloni di copertura dei cassoni utilizzati per il trasporto;
- dovrà essere effettuata una pulizia periodica delle aree pavimentate, con particolare attenzione e maggiore frequenza nei periodi siccitosi e ventosi e nei periodi di maggiore operatività dell'impianto, mediante adeguato mezzo meccanico di spazzamento;
- tutti i presidi per il contenimento delle emissioni diffuse (sistemi di irrigazione delle strade e dei piazzali, sistemi di nebulizzazione a servizio dei macchinari, etc.) devono essere correttamente utilizzati e sottoposti a costante manutenzione. Tutti gli eventi di malfunzionamento delle suddette attrezzature, nonché tutti gli interventi manutentivi, con le relative date, devono essere annotati su apposito registro che dovrà essere tenuto in impianto a disposizione degli Enti preposti al controllo;
- qualora le misure di mitigazione adottate non dovessero garantire il sufficiente contenimento delle emissioni diffuse, il gestore dovrà adottare le ulteriori misure di cui all'allegato V alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- il valore limite di emissione diffuse delle polveri che deve essere rispettato viene riportato nella seguente tabella riassuntiva:

Parametro da misurare	Punti di misura	Unità di misura	Valore limite di emissione	Periodicità
Polveri totali	P1, P2, P3	mg/Nm³	10	Semestrale

- i punti di misurazione dovranno essere individuati in particolare (**P1**) nei pressi area installazione del mezzo mobile di triturazione (durante la campagna di lavorazione), (**P2**) area messa in riserva (R13) dei rifiuti e (**P3**) area di stoccaggio delle MPS, considerati come punti di maggiore emissioni di polveri;
- l'azienda deve continuare ad effettuare le misurazioni con una periodicità pari a **mesi sei (6)**;
- annotare, nel corso dei prelievi, su apposito registro con pagine numerate e firmate dal responsabile dell'impianto e posto a disposizione degli organi di controllo competenti, la data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento delle apparecchiature esistenti;
- la data fissata per i controlli sulle emissioni deve essere comunicata almeno 15 giorni prima alla Provincia di Matera - Ufficio Ambiente e all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.);
- gli esiti delle rilevazioni periodiche devono essere comunicati alla Provincia di Matera - Ufficio Ambiente, all'A.S.M. - Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana, al Comune di Rotondella (MT), competenti per territorio, e all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.);
- comunicare alla Provincia di Matera - Ufficio Ambiente -, all'ASM - Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana e al Comune di Rotondella (MT), territorialmente interessati, la data di messa in esercizio dell'impianto modificato che nel caso specifico coincide con la data di messa a regime dell'attività di trattamento, almeno quindici giorni prima;

c) Con riferimento all'autorizzazione di cui all'art. 3 comma 1 lettera e) del D.P.R. n. 59/2013 - INQUINAMENTO ACUSTICO -

- la Ditta SMEDA S.r.l. alla messa a regime dell'impianto modificato dovrà effettuare una verifica strumentale dell'impatto acustico al fine di monitorare e confrontare i livelli di impatto acustico generati dallo stabilimento, entro il termine di mesi sei dal rilascio del presente provvedimento.

- dovrà effettuare, con periodicità biennale e/o in caso di modifiche sostanziale dell'impiantistica, una verifica strumentale dell'impatto acustico ad impianti in funzione a massimo regime. Qualora la verifica rilevi un superamento dei limiti previsti dal D.P.C.M. 01/03/1991, secondo le classi di destinazione d'uso (valido in quanto mancante la zonizzazione acustica comunale ai sensi della L. 447/1995), è fatto obbligo di realizzare entro i successivi 6 mesi adeguati interventi di mitigazione e di abbattimento dell'impatto;

d) Con riferimento all'autorizzazione di cui all'art. 3 comma 1 lettera g) del D.P.R. n. 59/2013 - **GESTIONE RIFIUTI** -

- rispettare i limiti quantitativi alla tabella di seguito riportata in conformità alla previsioni progettuali della modifica e nel rispetto delle norme tecniche riportate nel D.M. 05/02/1998 come modificato nel D.M. 05/04/2006 n. 186

RIFERIM. PUNTO D.M. 05/02/98 D.M. 186/06	DESCRIZIONE DEI RIFIUTI E CODICE C.E.R.	ATTIVITA' SVOLTA E QUANTITATIVI MASSIMI			DESTINAZIONE FINALE TIPO DI RIUTILIZZO
		MESSA IN RISERVA		RECUPERO (R5) tonn/anno	
		STOCCAGGIO ISTANTANEO (tonn.)	STOCCAGGIO ANNUALE (R13) (tonn./anno)		
1.1	Tipologia: rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi (150101) (150105) (150106)	10-12	350	350	Conforme punto 1.1.3 R13
2.1	Tipologia: imballaggi, vetro di scarto e altri rifiuti e frammenti di vetro (101112) (150107) (160120) (170202) (191205)	10-12	500	500	Conforme punto 2.1.3 R13
3.1	Tipologia: rifiuti di ferro, acciaio e ghisa (100210) (120101) (120102) (150104) (160117) (170405) (190102) (190118) (191202)	20	1.000	1.000	Conforme punto 3.1.3 R13
3.2	Tipologia: rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe (110501) (120103) (120104) (150104) (170401) (170402) (170403) (170404) (170406) (170407) (191002) (191203)	10-12	500	500	Conforme punto 3.2.3 R13
6.1	Tipologia: rifiuti di plastica, imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici (020104) (150102) (170203) (191204)	10-12	400	400	Conforme punto 6.1.3 R13
7.1	Tipologia: rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche e elettriche e frammenti di rivestimenti stradali purché privi di amianto (101311) (170101) (170102) (170103) (170107) (170802) (170904)	40	18.000	18.000	Conforme punto 7.1.3 R13
7.6	Tipologia: conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro a volo (170302)	40	6.000	6.000	Conforme punto 7.6.3 R13
7.11	Tipologia: pietrisco tolto d'opera (170508)	40	12.800	12.800	Conforme punto 7.11.3 R13
7.31 bis	Tipologia: terre e rocce di scavo (170504)	40	40.000	40.000	Conforme punto 7.31-bis.3 R13
9.1	Tipologia: scarti di legno e sughero, imballaggi di legno (030101) (030105) (150103) (170201) (191207)	10-12	450	450	Conforme punto 9.1.3 R13
Totale			80.000	80.000	

- attenersi alle condizioni riportate nel parere reso dall'A.R.P.A.B. di Matera con nota prot. n. 0014016 del 10/11/2017;
- rispettare durante le operazioni di trattamento dei rifiuti i principi generali richiamati dall'art.1 comma 1 del D.M. 5 febbraio '98 e s.m.i. ed in particolare: non creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la flora e la fauna; non causare inconvenienti da rumori e odori; non danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse;
- i rifiuti gestiti nell'attività di messa in riserva devono essere avviati alle specifiche operazioni di recupero entro un anno dalla data di ricezione;
- la gestione dell'impianto e la manipolazione dei rifiuti dovranno rispettare le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi, in conformità ai principi generali di cui all'articolo 178 comma 2 del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006;

- la gestione dei rifiuti dovrà avvenire in conformità al progetto approvato, con le modalità e nelle aree previste dalla relazione tecnica e nelle planimetrie allegate al progetto;
- ottemperare agli obblighi di cui al D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e al D.M. Ambiente 17 dicembre 2009;
- attenersi al disposto del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - parte terza - per quanto concerne il trattamento delle acque di dilavamento rinveniente dall'area di messa in riserva e recupero dei rifiuti non pericolosi nel rispetto dell'allegato 5 del D.M. 5 febbraio '98, come modificato dal D.M. 186/2006;
- trasmettere entro il 30 aprile di ogni anno, il diritto di iscrizione annuale determinato dal D.M. n. 350/98 in ragione della classe di appartenenza, pena la sospensione dell'attività in caso di mancato versamento nei termini previsti;
- tenere presso la sede dell'impianto appositi registri di carico e scarico dei rifiuti, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 190 del D.Lgs. n. 152/2006 così come modificato dal D.Lgs. n. 4 del 16/01/2008 ed al D.M. n. 148/98;

Le comunicazioni da inviare alla Provincia, inerenti il presente provvedimento, devono essere recapitate al seguente indirizzo: Provincia di Matera - AREA III Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente - Ufficio Ambiente - Via Ridola, 60 - 75100 Matera.

- 5) **di ribadire** che la Ditta "SMEDA S.r.l." dovrà osservare tutte le prescrizioni del Comune di Rotondella e dell'A.S.M. di cui al verbale del 13/11/2017 e precisamente:

COMUNE di ROTONDELLA

- mettere a dimora lungo la perimetrazione dell'area interessata alberi di ampio sviluppo e a fogliame persistente come previsto dall'art. 27 del vigente Regolamento Urbanistico;
- verificare che i cumuli di materiali nelle varie fasi di lavorazione non siano visibili dall'adiacente strada provinciale e comunque non dovranno superare l'altezza di m. 3,50;

A.S.M. di MATERA

- vengano adottati idonei accorgimenti tecnici di protezione dei cassoni scarrabili a tenuta per evitare sia l'irraggiamento diretto sia l'accumulo di acqua piovana negli stessi cassoni;
 - i cassoni mobili devono essere provvisti di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto nonché di accessori dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e di svuotamento, idonea protezione con teli impermeabilizzati dell'area di stoccaggio MPS (materie prime secondarie) ed area accettazione rifiuti;
 - siano riportate nella pianta layout dell'impianto, già presentata, idonea legenda indicante la destinazione d'uso dei vari corpi A, B, C, D;
 - inserire autorizzazione della Provincia relativa al titolare dello scarico delle acque reflue domestiche a servizio degli uffici amministrativi, con evidenza su pianta planimetrica del sistema di smaltimento (fossa Imhoff con sistema di sub-irrigazione);
 - che venga meglio precisato se il recettore ultimo delle acque di prima pioggia sia il canale di bonifica, come si evince dalla prima relazione tecnica o nel canale di scolo non irriguo, rispettando comunque i parametri previsti dalla normativa vigente.
- 6) **di stabilire** che la Ditta "SMEDA S.r.l." dovrà presentare in forza della della D.G.R. n. 471 dell'08/04/2011 a favore della Provincia di Matera una integrazione della polizza fidejussoria rilasciata a fronte della disposizione di iscrizione nel Registro Provinciale summenzionata, che estenda la suddetta polizza fidejussoria alla data di scadenza della presente autorizzazione, maggiorata di due anni, prima della scadenza dei 30 giorni assegnati, pena della sospensione dell'attività;
- 7) **la garanzia finanziaria** dovrà avere durata pari a quella dell'autorizzazione, maggiorata di due anni e sarà accettata in conformità a quanto stabilito dalla D.G.R. 08/04/2011 n. 471;
- 8) **di stabilire** che la presente autorizzazione ha validità di 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di rilascio da parte del SUAP (art. 3 comma 6 D.P.R. n. 59/2013) ed è rinnovabile ai sensi del Capo II, art. 5, D.P.R. n. 59/2013. Il suo eventuale rinnovo è subordinato alla presentazione di specifica domanda, almeno sei mesi prima della scadenza;
- 9) **di evidenziare** che ai sensi dell'art. 5 comma 5 del D.P.R. n. 59/2013, la Provincia si riserva di poter richiedere ulteriori adempimenti e/o prescrizioni e di poter aggiornare o modificare, prima della sua scadenza in ogni momento, i contenuti del presente provvedimento a seguito dell'entrata in vigore di nuove norme tecniche, dell'evoluzione tecnologiche del settore, dell'adozione di modifiche ai piani e programmi regionali, delle risultanze delle analisi periodiche prescritte, delle risultanze di attività di ispezione, di segnalazioni di emissioni inquinanti e/o potenzialmente disturbanti e a seguito di ulteriori motivazioni legate alla tutela dell'ambiente e della salute;
- 10) **di stabilire** che il rinnovo/aggiornamento dell'autorizzazione in caso di modifica dell'impianto sarà rilasciato ai sensi dell'art.6 del D.P.R. n. 59/2013;
- 11) **di ricordare** che ogni eventuale variazione relativa alla modifica della ragione sociale della Ditta deve essere comunicata alla Provincia di Matera ed al Comune territorialmente competente;
- 12) **di ricordare** che la cessazione dell'attività da parte della Ditta, senza subentro di terzi, deve essere tempestivamente comunicata alla Provincia di Matera ed al Comune di competenza e comporta la decadenza della presente autorizzazione;
- 13) **che** la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e/o nei suoi allegati comporta l'adozione dei provvedimenti restrittivi e sanzionatori previsti dalla normativa di settore;

- 14) **di dare atto** che qualora non espressamente previste si intendono richiamate nella presente determinazione tutte le disposizioni normative e regolamentari in materia;
- 15) **di stabilire** che il soggetto autorizzato conservi copia dell'atto autorizzativo presso l'impianto, unitamente ai relativi elaborati progettuali, ai fini dello svolgimento delle attività di controllo e vigilanza;
- 16) **di dare inoltre atto che la presente determinazione** deve essere inserita nella Raccolta delle Determinazioni tenuta presso l'Ufficio Segreteria Generale, previa numerazione definitiva e protocollazione informatica.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dott. Salvatore Vito VALENTINO



Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Matera, li _____

Il Dirigente

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente determinazione è stata pubblicata sull'Albo Pretorio on line della Provincia il 15 NOV. 2011 e che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Matera li, 15 NOV. 2011

L'incaricato

Visto: Il Segretario Generale
